



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Andrea Di RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022, in riferimento ai rendiconti dell'esercizio 2019 del Comune di **Borrello (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019"*;

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, del 11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e s.m.i.;

vista la relazione dell'Organo di revisione acquisita al protocollo della Sezione n. 1836 del 25 febbraio 2021;

vista l'ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 3, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Il Comune di Borrello (CH) - 330 abitanti - ha approvato, in ritardo rispetto ai termini di legge, il rendiconto 2019, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 14 settembre 2020, tenuto anche conto della proroga, al 30 giugno 2020, disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, anche in riferimento all'evoluzione delle criticità rilevate con deliberazione n. 41/2021/PRSE.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. Preliminarmente si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo, come nel caso di specie, con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

2. Ciò premesso, in riferimento al rendiconto 2019, all'esito dell'istruttoria svolta in base ai questionari ed alle relazioni predisposte dall'Ente e dall'Organo di revisione, si osserva che il Comune, presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 99.804,14, costituito da euro 81.914,71 quale totale parte accantonata, con un risultato disponibile pari ad euro 17.889,43. Al riguardo la tabella che segue ne riporta la scomposizione per l'esercizio in esame.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione 2019

	2019
	euro
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)	99.804,14
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	81.269,14

Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	645,57
Totale parte accantonata (B)	81.914,71
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	17.889,43

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione

In riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità 2019, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE euro 29.776,52, una somma pari al 62,61 per cento dei residui mantenuti (euro 47.555,83 di cui euro 25.982,69 relativi alla competenza ed euro 21.573,14 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" e Tipologia 104: "Compartecipazioni di tributi";
- con riferimento al Titolo 2 "Trasferimenti correnti" su un totale di residui mantenuti pari a euro 44.580,43, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE euro 51.492,62 una somma pari al 19,76 per cento dei residui mantenuti (euro 260.646,99 di cui euro 49.308,73 relativi alla competenza ed euro 211.338,26 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, mentre non è stata sterilizzata in alcun modo la Tipologia 300: Interessi attivi che presenta residui per euro 49,90 e la Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti che presenta residui pari a euro 36.321,31;
- con riferimento al Titolo 4 Entrate in conto capitale su un totale di residui mantenuti pari a euro 470.400,81, l'Ente non ha effettuato accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato dai residui di parte corrente (euro 29.776,52 dal Titolo 1 ed euro 51.492,62 dal Titolo 3) e rappresenta il 10 per cento del totale dei residui attivi

mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre. Calcolando la medesima percentuale al netto dei titoli II, IV e IX la quota aumenta al 26 per cento.

L'Ente non risulta aver fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità prevista dal d. l. 35 del 2013 e s.m. i., inoltre non sono stati previsti accantonamenti al Fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, e per il Fondo contenzioso.

Nella voce altri accantonamenti è presente invece un importo pari a euro 645,57 per la costituzione del fondo di indennità di fine mandato, anche sulla base di quanto in precedenza rilevato nelle Deliberazioni n. 81/2020/PRSE e n. 41/2021/PRSE.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

3. In riferimento agli equilibri di bilancio, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Tabella 2 - Verifica Equilibri 2019

	2019
A) FPV per spese correnti (iscritto in entrata)	4.928,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	7.609,64
B) Totale entrate correnti	532.829,52
C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche	0,00
D) Spese correnti	486.987,88
DD) FPV di parte corrente (di spesa)	6.630,01
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00
F) Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	26.042,12
G) SOMMA FINALE	10.487,91
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI	
H) Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
O1- RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	10.487,91
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	0,00
O2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	10.487,91
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-26.528,39
O3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	37.016,30
	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	463.852,66
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	409.372,44
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve durata	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	103.412,12
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	769.812,98
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitali	
Z1 - RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CAPITALE	0,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
Z2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE	0,00
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
Z3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CAPITALE	0,00
W1 - RISULTATO DI COMPETENZA	10.487,91
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00

W2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO	10.487,91
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-26.528,39
W3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO	37.016,30

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nell'anno 2019, il Comune registra, per il risultato di competenza di parte corrente, un saldo positivo O1 pari ad euro 10.487,91, dopo aver rimborsato una quota di capitale per ammortamento mutui e prestiti di euro 26.042,12. L'equilibrio complessivo di parte corrente, parametro O3, è di euro 37.016,30, a causa di una variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto pari ad euro 26.528,39.

Questa Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che attuazione del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Per quanto riguarda i risultati della gestione di parte capitale, si evidenzia che i parametri Z1, Z2 e Z3 risultano a zero. Si determinano quindi i seguenti saldi finali: *risultato di competenza (W1)* di euro 10.487,91, che permette di rispettare l'obiettivo di finanza pubblica per l'esercizio esaminato; un *equilibrio di bilancio (W2)*, sempre pari ad euro 10.487,91, mentre *l'equilibrio complessivo (W3)* a causa di una variazione negativa pari ad euro 26.528,39 risulta pari ad un valore di euro 37.016,30.

Appaiono preliminarmente emergere delle discrasie tra i dati presenti nella relazione dell'Organo di revisione, nella quale W3 Equilibrio complessivo viene indicato (pag.13) pari a euro 10.487,91 (inoltre a pag. 25 della relazione è indicato W3 euro 37.016,30), una differenza di BDAP in cui il valore è pari ad euro 37.016,30.

Tabella 3 - Equilibrio complessivo esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	10.487,91	-	10.487,91
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)			
Risorse vincolate nel bilancio			
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	10.487,91	-	10.487,91
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)			-26.528,39
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	37.016,30	-	37.016,30

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda sempre un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare difficoltà nella gestione ordinaria.

4. Il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un

fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio ma non ancora riscosse o pagate.

Tabella 4 - Gestione residui 2018-2019

Residui al 31 dicembre	2018	2019
Totale residui attivi	904.786,05	851.623,57
Totale residui passivi	556.574,22	485.435,42

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazione dell'Organo di revisione

Lo *stock* dei residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2019 è, rispettivamente, pari ad euro 851.623,57 ed euro 485.435,42 e sono in diminuzione rispetto all'esercizio 2018.

A chiusura dell'esercizio 2019 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (al 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune relativamente alla gestione dei residui, mostra i risultati riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 5 - Residui attivi

2019	Residui attivi
Residui iniziali	904.786,05
Residui finali	851.623,57
% Riscossioni	25
% Formazione dei residui	22

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

In relazione ai residui attivi si rileva una quota di formazione, nell'esercizio in esame, pari al 22 per cento ed una di riscossione pari al 25 per cento.

Tabella 6 - Residui passivi

2019	Residui passivi
Residui iniziali	556.574,22
Residui finali	485.435,42
% Pagamenti	49
% Formazione dei residui	28

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

In riferimento ai residui passivi si registra, invece, una quota di formazione pari a circa il 28 per cento ed una di pagamento pari al 49 per cento. Al riguardo l'Organo di revisione rileva la necessità di migliorare l'efficienza nella riscossione delle entrate proprie.

Inoltre, a pagina 20 della relazione dei Revisori viene precisato che *"Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti."*

Alla luce dei dati rappresentati, si raccomanda all'Ente di attivare politiche più incisive in grado di incrementare il grado di riscossione delle entrate poiché *"il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché ... può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 230/2019/PRSE).

5. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Dall'analisi della Sezione "Amministrazione trasparente" emerge che non è stato pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. L'Ente ha comunque provveduto all'invio a questa Sezione con prot. 6585 del 15 dicembre 2021 con indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2019 pari a 77,43 ed importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza, per euro 309.99.

Alla luce del valore rilevato, si invita l'Ente a ricondurre l'attività amministrativa entro i termini previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE che richiede l'adozione di una "cultura dei pagamenti rapidi", e all'art. 41 del d. l. 66 del 2014 (Attestazione dei tempi di pagamento), con l'applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento degli uffici raccomandando l'efficacia di ogni modalità, quali la fatturazione elettronica o le modalità di pagamento automatizzate, al fine di completare in termini ordinari le procedure di pagamento.

6. Il parere l'Organo di revisione attesta che il fondo cassa risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e precisa, inoltre, che gli utilizzi di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del Tuel.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nell'esercizio 2019, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 7 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2019
FONDO CASSA INIZIALE	263.106,21
TOTALE RISCOSSIONI	1.030.874,28
TOTALE PAGAMENTI	783.861,51
FONDO CASSA al 31.12	510.118,98
<i>Di cui cassa vincolata</i>	<i>11.295,95</i>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Per l'esercizio risulta aggiornata la giacenza di cassa vincolata che come indicato nella relazione dell'Organo di revisione passa da 0 del 1° gennaio ad euro 11.295,95 del 31 dicembre 2019.

Ad ogni buon fine, si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative, sia procedurali, ispirate alla massima

trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

7. Per quanto concerne l'analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, come nelle precedenti tre annualità, ha rispettato il limite disposto all'art. 204 Tuel ottenendo il valore di 5,94 come percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

Si rileva comunque che il Comune non rispetta il seguente nuovo parametro:

- P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio": pari a 1,43 considerato deficitario se maggiore o uguale a 1,20;

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, costituisce un "campanello di allarme" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

8. In merito agli organismi partecipati, il Comune di Borrello, ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2019 con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 21 dicembre 2020, nei termini previsti per legge, adempiendo altresì all'obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione con protocollo n. 4894 del 15 dicembre 2021. Si ricorda, inoltre, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 19 del 2017.

Nella relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie, sono presenti le seguenti partecipazioni:

Tabella 8

SOCIETÀ	QUOTA POSSEDUTA	CODICE FISCALE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA
Eco.Lan s.p.a.	0,3189%	01537100693	Mantenimento
Sangrogest s.r.l.	1%	02029550692	Mantenimento

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 2020

Nella relazione dell'Organo di revisione, si precisa che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

9. L'Ente ha provveduto con nota 4888 del 15 dicembre alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2019 pari ad euro 1.039,58, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale: "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato,

entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale". Tra queste, euro 269,06 sono spese per "rinfresco per pellegrinaggio a piedi a Casalbordino", euro 200 per acquisti festività natalizie ed euro 200 per visita della dirigenza Lanciano calcio. In aggiunta con nota prot. n. 4894 del 15 dicembre 2021 sono state, altresì, inviate le spese di rappresentanza sostenute nel 2020 che sono ridotte ad euro 696,70. Pur prendendo atto del ridotto ammontare delle spese sostenute, in merito alla loro natura si ricorda che: "la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio"; "una spesa di rappresentanza ... nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni ... è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti"; ed ancora : "già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa."(Cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020 – Sez. di controllo per il Piemonte).

L'esame del prospetto trasmesso ha evidenziato la presenza di voci di spesa rispetto alle quali, tenendo conto dell'esiguità dei relativi importi, ci si limita a ricordare, in ottica di un corretto impiego e contabilizzazione delle risorse pubbliche, che:

- nel caso l'acquisto fosse finalizzato ad un atto di liberalità nei confronti dei cittadini, la Corte ha evidenziato che: *"l'atto di donazione da parte della P.A. ai privati è sempre possibile qualora si ravvisino ragioni di particolare interesse pubblico, posto che alla prestazione resa con denaro pubblico non corrisponde un sacrificio del beneficiario. Tuttavia, la mera liberalità [...] non rientra nel novero delle spese di rappresentanza [...] e deve trovare altra allocazione nel bilancio dell'ente"* (cfr. Sez. controllo Lombardia deliberazione n.93/2014/VSG);
- nel caso, invece, la spesa fosse stata sostenuta in favore dei dipendenti, giova ricordare come questa Corte abbia chiarito che: *"le spese di rappresentanza devono promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico mediante attività rivolte all'esterno. Pertanto, i rinfreschi natalizi offerti dall'ente locale ai dipendenti devono essere considerati illeciti"* (deliberazione Sez. controllo per l'Emilia-Romagna n. 271/2013);

- l'acquisto di beni, se non collegato ad eventi che vedono la partecipazione di autorità esterne all'Ente, non può essere considerato quale spesa di rappresentanza, ma semmai, quale spesa di funzionamento che trova una eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali (Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sentenza 5 giugno 1997, n. 326).

Si invita, pertanto, in chiave prospettica, il Comune, pur tenuto conto dell'esiguità degli importi, ad una loro corretta contabilizzazione e rendicontazione, onde evitare anche ulteriori aggravii istruttori. Al riguardo appare, altresì, da evidenziare la mancata adozione, o quantomeno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente, di un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

10. Infine, si è accertata, la mancata pubblicazione, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", delle deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare al rispetto della normativa relativa all'approvazione dei rendiconti di gestione, nonché ad attivare idonee procedure tese alla riscossione delle entrate, al recupero dell'evasione tributaria e alla corretta gestione dei residui;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri

di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- a porre in essere le misure necessarie al fine di ridurre i tempi di pagamento;

- a garantire il rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Borrello (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

L'Estensore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA